

DELIBERA N. 340/20/CONS

**ATTO DI INDIRIZZO SUL RISPETTO DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA
DI PLURALISMO E CORRETTEZZA DELL'INFORMAZIONE CON
RIFERIMENTO AL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO
RELATIVO AL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE
"MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN
MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI",
APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO NELLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SERIE GENERALE, N. 240
DEL 12 OTTOBRE 2019**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito *Testo unico*;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*";

VISTO il testo della legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante "*Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019;

VISTA l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di Cassazione, depositata in data 23 gennaio 2020, con la quale è stata dichiarata conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 la richiesta di *referendum* sul testo della citata legge costituzionale;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, con il quale è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 il referendum popolare confermativo ed il

successivo decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 6 marzo seguente, recante “*Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»*»;

VISTO il decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*”, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 81 alla stregua del quale “il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso”;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 “che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 assunta ai sensi dell'art. 15 della legge n. 352 del 1970 con la quale sono state fissate al 20 e 21 settembre 2020 le date di svolgimento delle operazioni referendarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie generale, n. 80 del 18 luglio 2020, recante “*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»*, approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”;

VISTA la delibera n. 323/20/CONS, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della*

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020” approvata il 20 luglio 2020 e pubblicata sul sito web dell’Autorità;

CONSIDERATO che la pubblicazione del decreto di indizione del referendum segna l’inizio della campagna referendaria;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che l’*Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo* approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003, ha previsto che *“Tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza”*;

CONSIDERATO che con la delibera n. 22/06/CSP l’Autorità ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelevisive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata nella seduta dell’11 marzo 2003, stabilendo che l’informazione e l’approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza e pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze;

CONSIDERATO che l’Autorità è chiamata dall’articolo 10, comma 1, del citato Testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche mediante servizi di media audiovisivi e radiofonici;

CONSIDERATA la rilevanza politica ed istituzionale del referendum confermativo, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, da cui discende l’esigenza che venga garantita una informazione corretta, imparziale e completa sul tema oggetto del referendum per concorrere alla formazione di una opinione pubblica

consapevole e adeguatamente informata;

CONSIDERATO in particolare quanto segue:

- il referendum costituzionale è stato indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo "*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*";
- il testo del quesito referendario è il seguente: «*Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019*»;
- la legge di revisione costituzionale è stata approvata in doppia lettura da entrambe le Camere a maggioranza assoluta, *ex* articolo 138 comma 1, della Costituzione. Tuttavia, poiché in seconda deliberazione la legge non è stata approvata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, il provvedimento non è stato direttamente promulgato proprio per dare la possibilità di richiedere un referendum confermativo entro i successivi tre mesi da parte di un quinto dei membri di uno dei due rami del Parlamento, di cinquecentomila elettori o di cinque consigli regionali. Tale facoltà è stata esercitata da 71 senatori che hanno depositato la richiesta di referendum presso la Corte suprema di cassazione il 10 gennaio 2020;
- il referendum non richiede il raggiungimento di un quorum per avere efficacia.

CONSIDERATO che la funzione cui l'istituto del referendum confermativo *ex* art. 138 della Costituzione risulta preposto è una funzione complessa, espressione della dialettica fra istituti di democrazia diretta e rappresentativa - deliberazione parlamentare e manifestazione popolare. L'intervento del corpo elettorale nel procedimento di revisione risulta finalizzato a legittimare o a respingere le scelte della maggioranza parlamentare. Ne consegue l'assoluta ed inderogabile esigenza di assicurare una informazione corretta, completa e imparziale sulle questioni afferenti al referendum medesimo affinché gli elettori siano messi in condizione di assumere una scelta consapevole;

RITENUTA, pertanto, la necessità di adottare nei confronti dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici un atto di indirizzo, inteso a richiamare l'importanza di una informazione che rispetti rigorosamente i principi sanciti a tutela del pluralismo informativo così garantendo l'espletamento di un servizio di interesse generale;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "Il

Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sono invitati ad assicurare una adeguata copertura informativa ai temi del *referendum* popolare confermativo avente ad oggetto il testo della legge costituzionale recante “*Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*”, allo scopo di offrire all’elettorato un’informazione corretta, imparziale e completa sul quesito referendario e sulle ragioni che sono avanzate a supporto delle due opzioni di voto, favorevoli e contrarie al *referendum*, osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione.

2. L’Autorità si riserva di verificare il rispetto del presente provvedimento attraverso la propria attività di monitoraggio e di assumere, in caso di inosservanza, le conseguenti determinazioni.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone